

Stazione Appaltante	COMUNE DI REGGIO EMILIA
Tipo appalto:	PROCEDURA APERTA
Oggetto:	GARA SOPRA SOGLIA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI SINISTRI PASSIVI IN FRANCHIGIA S.I.R. (SELF INSURANCE RETENTION) DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA IN AMBITO DI RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI D’OPERA - PERIODO DALL’ 01/10/2018 AL 30/09/2021.
Responsabile Unico del Procedimento	Dott. Roberto Montagnani
Dirigente del Servizio	Dott. Roberto Montagnani, Dirigente del Servizio Appalti, Contratti e Semplificazione amministrativa - U.O.C. Acquisti, appalti e contratti
Data scadenza presentazione offerte:	21/09/2018 (ore 13,00)
I^ Seduta Pubblica	25/09/2018 (ore 9,00)
Data di Scadenza per contattare l'Ente Aggiudicatore:	dal 13/08/2018 al 14/09/2018 ore 13,00
Importo a base di gara:	€ 180.000,00 (oltre IVA)
Importo complessivo dell'appalto:	€ 426.000,00 (oltre IVA)
Appalto di servizio	Categoria del Servizio: 6 Nomenclatura CPC: 81,812,814
CPV	66519500 - 6 Servizi di Liquidazione danni
CIG (Codice Identificativo Gara)	759480682C
Indirizzo di posta elettronica dell' Ente Aggiudicatore cui rivolgersi per informazioni complementari:	PEC: uocappalticontratti@pec.municipio.re.it
garesenzacarta@comune.re.it	
Pubblicazione in G.U.R.I.:	10/08/2018
Invio Pubblicazione in G.U.U.E.	07/08/2018

Indice

1. Premesse

2. Documentazione di gara, chiarimenti e comunicazioni
 - 2.1. Documenti di gara
 - 2.2. Chiarimenti
 - 2.3. Comunicazioni
3. Oggetto dell'appalto e importo
4. Durata dell'appalto, opzioni e rinnovi
 - 4.1. Durata
 - 4.2. Opzioni e rinnovi
5. Soggetti ammessi in forma singola e associata e condizioni di partecipazione
6. Requisiti generali
7. Requisiti speciali e mezzi di prova
 - 7.1. Requisiti di idoneità
 - 7.2. Requisiti di capacità economica e finanziaria
 - 7.3. Requisiti di capacità tecnica e professionale
 - 7.4. Indicazioni per i Raggruppamenti Temporanei, Consorzi Ordinari, Aggregazione di Imprese di Rete, G.E.I.E.
 - 7.5. Indicazioni per i Consorzi di Cooperative e di Imprese Artigiane e i Consorzi Stabili
8. Avalimento
9. Subappalto
10. Garanzia provvisoria
11. Pagamento del contributo a favore di A.N.A.C.
12. Modalità di presentazione dell'offerta e sottoscrizione dei documenti di gara
13. Soccorso istruttorio
14. Contenuto della Busta A "Documentazione Amministrativa"
 - 14.1. Domanda di partecipazione
 - 14.2. Documento di Gara Unico Europeo
 - 14.3. Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo
 - 14.3.1. Dichiarazioni integrative
 - 14.3.2. Documentazione a corredo
 - 14.3.3. Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati
15. Contenuto della Busta B "Offerta Tecnica"
16. Contenuto della Busta C "Offerta Economica"
17. Criterio di aggiudicazione
 - 17.1. Criteri di valutazione dell'Offerta Tecnica
 - 17.2. Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio

dell'Offerta Tecnica

17.3. Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'Offerta

Economica

17.4 Metodo per il calcolo dei punteggi

18. Svolgimento operazioni di gara: Apertura della Busta "A" - Verifica documentazione amm.va

19. Commissione Giudicatrice

20. Apertura delle Buste "B" e "C" - Valutazione delle offerte Tecniche ed Economiche

21. Verifica di anomalia delle offerte

22. Aggiudicazione dell'appalto e stipula del contratto

23. Definizione delle controversie

24. Trattamento dei dati personali

1. PREMESSE

Con Determina a contrarre R.U.D. n. 753 del 13/07/2018, legalmente esecutiva in data 19/07/2018, questa Amministrazione ha deliberato di affidare il servizio di GESTIONE DEI SINISTRI PASSIVI IN FRANCHIGIA S.I.R. (SELF INSURANCE RETENTION) DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA IN AMBITO DI RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI D'OPERA - PERIODO 1° OTTOBRE 2018 - 30 SETTEMBRE 2021 (ovvero dalla data di consegna del servizio in via d'urgenza in pendenza di stipula contrattuale).

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D. Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 - Codice dei Contratti pubblici (in seguito: Codice).

Il luogo di svolgimento del servizio è il territorio del Comune di Reggio Emilia [codice NUTS ITD53

CIG 759480682C

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è il Dott. Roberto Montagnani.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Progetto ai sensi dell'art. 23 commi 14 e 15 del Codice, con i contenuti ivi previsti, comprensivo dei seguenti documenti:
- 2) Bando - Disciplinare di gara e suoi allegati;
- 3) Progetto esecutivo - Capitolato speciale di gara;
- 4) Schema di contratto

La documentazione di gara è disponibile sul sito Internet:

<http://www.comune.re.it/gare>

2.2 CHIARIMENTI

E' possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura, mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare all'indirizzo e - mail: garesenzacarta@comune.re.it o all'indirizzo P.E.C.: uocappalticontratti@pec.municipio.re.it, e cioè entro il termine del 14/09/2018.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno inoltrate a mezzo P.E.C. (il cui indirizzo dovrà essere pertanto indicato dal mittente in sede di richiesta di chiarimenti) almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, nonché mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo Internet <http://www.comune.re.it/gare>, nel caso di quesiti che rivestano carattere generale.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76 comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri,

l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76 comma 5 del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate, qualora rese all'indirizzo PEC uocappalticontratti@pec.municipio.re.it e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente, la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

3. OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO

Il Comune di Reggio Emilia ha previsto tra le Clausole del Capitolato Speciale d'appalto per la polizza RCT/O avente validità dall'1 Ottobre 2018 al 30 Settembre 2021 (ovvero dalla data di consegna del servizio in via d'urgenza in pendenza di stipula contrattuale), l'applicazione di una franchigia frontale per sinistro con metodo S.I.R. (Self Insurance Retention) di Euro 25.000,00 (Euro venticinquemila/00).

Oggetto del presente appalto, è un servizio per la gestione dei sinistri passivi del **Comune di Reggio Emilia, di importo inferiore o pari alla soglia di franchigia "S.I.R." di Euro 25.000,00 (Euro venticinquemila/00) in ambito di responsabilità civile verso terzi e prestatori d'opera (RCT/O).**

La gestione dei sinistri comprende, a sua volta, tutte le attività rivolte alla definizione transattiva dei sinistri in ambito RCT/O di importo inferiore od uguale ad Euro 25.000,00 (Euro venticinquemila/00).

La gestione dei sinistri avrà decorrenza 1° Ottobre 2018 e riguarderà i sinistri avvenuti da quella data fino al 30 Settembre 2021, fino alla loro definizione transattiva.

L'Amministrazione, qualora i risultati dell'appalto siano soddisfacenti, sia accertato il pubblico interesse, la convenienza al rinnovo del rapporto e siano verificate le

compatibilità del Bilancio, si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 35, comma 4 e dell'art. 63, comma 5, del Dlgs n. 50/2016, di optare per il rinnovo dell'appalto in essere per un ulteriore periodo massimo di 3 (tre) anni, nonché della proroga tecnica per mesi 6 (sei), alle medesime condizioni economiche e contrattuali del contratto iniziale.

Il Servizio sarà svolto nell'esclusivo interesse dell'Ente, secondo quanto previsto dal presente Capitolato Speciale.

Su richiesta del Comune, al termine del contratto l'appaltatore dovrà farsi carico dei sinistri passivi con data di accadimento ricadente nel periodo contrattuale e pervenuti al Comune stesso entro i tre mesi successivi alla scadenza del periodo contrattuale.

L'appalto è costituito in un unico lotto in quanto la prestazione per sua natura non è suddivisibile in lotti, secondo quanto precisato nella Determinazione a contrarre.

L'importo unitario per il primo triennio, posto a base di gara è di € 180.000,00 oltre IVA e/o altre imposte e contributi di legge.

Dall'analisi statistica dell'incidenza dei sinistri passivi nell'ambito RCT-RCO nel triennio 2015-2017 e dal confronto con l'analisi del mercato di riferimento, si può ritenere congruo, per il calcolo dell'importo a base di gara, il valore presunto di € 150,00 di costo a pratica inserita (oltre IVA al 22%) per un numero supposto di 400 pratiche annue, relativamente al numero di sinistri che dovranno essere gestiti dall'appaltatore nel periodo 01/10/2018 - 30/09/2021.

Il valore massimo stimato dell'appalto, comprensivo dell'aumento delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del Codice, della facoltà di rinnovo per ulteriori anni 3 (tre), della proroga tecnica per mesi 6 (sei), è pertanto determinato in € 426.000,00 (oltre IVA al 22%).

Il costo della sicurezza in relazione all'esecuzione dell'appalto è pari a 0 (zero) in quanto il servizio è di natura prettamente intellettuale e prevede una forma di gestione complessiva da parte dell'appaltatore, che non determina interferenze e non è valutabile in termini di rischi specifici; pertanto non è necessario redigere il D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali).

L'appalto è finanziato con fondi propri dell'Ente.

Con riferimento al disposto di cui all'art. 95 comma 10 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., trattasi di servizio di natura intellettuale, e quindi la quantificazione degli oneri di sicurezza è pari a 0,00 (zero/00).

Il costo della manodopera, comprensivo di tutti gli oneri diretti e riflessi conseguenti all'affidamento in oggetto, è pari ad Euro 81.000,00.

4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

4.1 DURATA

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di **anni tre**, decorrenti dal 1° Ottobre 2018 (ovvero dalla data di consegna del servizio in via d'urgenza, adeguatamente motivata, in pendenza di stipula contrattuale).

Il termine finale dell'appalto è stabilito al **30 Settembre 2021**, fino alla definizione transattiva dei sinistri.

4.2 OPZIONI E RINNOVI

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari ad **altri tre anni**, nonché di attivare la facoltà di rinnovo per ulteriori tre anni, la proroga tecnica di 6 mesi e l'aumento delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, ai sensi dell'art. 106, comma 12.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

E' vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

E' vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

E' vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione, sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto, si applica l'articolo 353 del Codice Penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (c.d. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara, ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (c.d. rete - contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara.

L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara, ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 Aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete, come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 Aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub - associazione, nelle forme di un R.T.I. o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub - associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub - associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186 - bis, comma 6 del R.D. 16 Marzo 1942 n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI, purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16 - ter, del D. Lgs. n. 165 del 2001.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al Decreto del Ministro delle Finanze del 4 Maggio 1999 e al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21 Novembre 2001 devono, pena l'esclusione dalla gara, essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 Dicembre 2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze (ai sensi dell'art. 37 del D.L. 3 Maggio 2010 n. 78 conv. In Legge 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.M. 14 Dicembre 2010.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCPass in conformità alla Delibera ANAC n. 157 del 17 Febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7.1 REQUISITI DI IDONEITA'

a) Iscrizione, ai sensi dell'art. 83 co. 3 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. al Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, nella Sezione tenuta dalla C.C.I.A.A. per attività rientranti nell'oggetto della presente procedura di gara.

All'Operatore Economico di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'Allegato XVI al D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito, ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui si ha la residenza.

Se i candidati o gli offerenti di altro Stato membro non residenti in Italia, devono essere in possesso di una particolare autorizzazione ovvero appartenere ad una particolare organizzazione per potere prestare nel proprio paese d'origine il servizio in questione, la Stazione Appaltante si riserva di chiedere loro di provare il possesso di tale autorizzazione ovvero l'appartenenza all'organizzazione.

7.2 REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA E TECNICO-PROFESSIONALE

b) **Fatturato globale medio annuo** riferito agli ultimi n. 3 (tre) esercizi finanziari disponibili non inferiore ad Euro 100.000,00 IVA esclusa.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e All. XVII parte I del Codice:

- per le società di capitali, mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, corredati della nota integrativa;

- per gli operatori economici costituiti in forma di impresa individuale, ovvero di società di persone, mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86 comma 4 del Codice, l'operatore economico che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

c) possesso, ai sensi dell'art. 83 comma 4 lettera c) del codice, di una polizza in corso di validità che garantisca contro i rischi professionali come segue: massimale non inferiore ad Euro 1.000.000,00 per sinistro e ad Euro 3.000.000,00 per ciascuna annualità.

d) Servizi per prestazioni analoghe, nel settore di attività oggetto dell'appalto riferiti agli ultimi tre esercizi finanziari, consistenti nella gestione di sinistri di responsabilità civile in favore di almeno quattro enti locali (intendendosi o province o comuni con popolazione complessiva pari o superiore, nei quattro enti locali, a 150.000 abitanti), di durata contrattuale di almeno un anno cadauno.

La comprova del requisito per i servizi prestati a favore delle pubbliche amministrazioni è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e All. XVII parte I del Codice, mediante rilascio dei certificati rilasciati dall'amministrazione contraente, con l'indicazione dell'oggetto e del periodo di esecuzione (da richiedersi ad opera della stazione appaltante, previa

indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti)

Ove le informazioni sui servizi analoghi non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, è comunque prescritto il requisito delle prestazioni svolte a favore di almeno quattro enti locali, con contratti di durata almeno annuale.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4 del Codice, l'operatore economico che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

e) Nr. Sinistri gestiti - intendendo per "gestione" responsabilità di istruttoria, quantificazione e completa trattazione delle pratiche fino alle fasi di reiezione/liquidazione del ramo Responsabilità Civile verso Terzi (escluso RC Auto), non inferiore a 1.000 eventi durante il triennio di riferimento (2015 - 2016 - 2017);

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'Allegato XVII, parte II, del Codice.

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici, mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il **requisito relativo all'iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 7.1 lett. a)** deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo al **fatturato globale** di cui al **punto 7.2 lett. b)** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.

Il requisito relativo al **fatturato specifico** di cui al **punto 7.2 lett. c)** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale, i requisiti di cui ai precedenti **punti 7.3 lett. c) e d)** dovranno essere posseduti nel complesso sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il requisito deve essere posseduto almeno dalla mandataria.

7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c), del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisito relativo all'iscrizione nel registro** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 7.1 lett. a)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo, che sono computati in capo al consorzio, ancorchè posseduti dalle singole imprese consorziate;

b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83 comma 1 lett. b) e c) del Codice, avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

E' ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89 comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci, si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89 comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente, secondo le modalità di cui al punto 2.3 del presente disciplinare, la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della

nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

E' sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dell'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni, il subappalto è vietato.

Il concorrente è tenuto ad indicare nell'offerta obbligatoriamente tre subappaltatori.

Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, il divieto di subappalto:

- l'omessa dichiarazione della terna;
- l'indicazione di un numero di subappaltatori inferiore a tre;
- l'indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara.

E' consentita l'indicazione dello stesso subappaltatore in più terne di diversi concorrenti.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti. Il mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice, ad eccezione di quelli previsti nel comma 4 del medesimo articolo, in capo ad uno dei subappaltatori indicati nella terna, comporta l'esclusione del concorrente dalla gara.

Non si configurano come attività affidate in subappalto, quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

1) una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari a (*indicare in percentuale*) e precisamente di importo pari ad Euro **3.600,00**, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.

2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fidejussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D. Lgs. 6 Settembre 2011, n. 159. Sono riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso:
 - UNICREDIT BANCA S.p.A. - Servizio di tesoreria comunale - Via Toschi, 9 - 42121 Reggio Emilia, IBAN coordinate bancarie: IT38C0200812834000100311263 (per i pagamenti dall'estero - Codice BIC SWIFT: UNCRITM1447)
 - Poste Italiane S.p.A., IBAN coordinate postali - Servizio di tesoreria: IT08B0760112800000013831425;
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fidejussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non->

legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

- <http://www.ivass.it/ivass/impresesjsp/HomePage.jsp>

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme agli schemi - tipo di cui all'art. 103 co. 9 del D. Lgs. n. 50/2016 come modificato dal D. Lgs. n. 56/2017 - "Decreto Correttivo" (schemi - tipo approvati con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze);
- 4) avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
- 8) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 60 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per

impegnare il garante;

- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DI ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari ad € 35,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1300 del 20 dicembre 2017 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 Febbraio 2018 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

12. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.

Il plico contenente l'offerta, a pena di esclusione, deve essere sigillato e trasmesso a mezzo raccomandata del servizio postale o tramite corriere o mediante consegna a mano tutti giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle ore 13.30 presso l'ARCHIVIO GENERALE - SEZIONE PROTOCOLLO, Via Mazzacurati n. 11, 42122, Reggio nell'Emilia.

Il plico deve pervenire entro le ore 13:00 del giorno 21/09/2018, esclusivamente all'indirizzo: COMUNE DI REGGIO NELL'EMILIA - ARCHIVIO GENERALE - SEZIONE PROTOCOLLO, Via Mazzacurati n. 11, 42122, Reggio nell'Emilia.

Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

Il plico deve recare, all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico concorrente: denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC per le comunicazioni e riportare la dicitura:

CIG 759480682C procedura aperta per L'APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI SINISTRI PASSIVI IN FRANCHIGIA S.I.R. (SELF INSURANCE RETENTION) DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA IN AMBITO DI RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D'OPERA - PERIODO 01/10/2018 - 30/09/2021. Scadenza offerte: 21/09/2018. Non aprire

Nel caso di concorrenti associati, già costituiti o da costituirsi, vanno riportate sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti.

Il plico contiene al suo interno tre buste chiuse e sigillate, recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e la dicitura, rispettivamente:

“A - Documentazione amministrativa”

“B - Offerta tecnica”

“C - Offerta economica”

La mancata sigillatura delle buste “A”, “B” e “C” inserite nel plico, nonché la non integrità delle medesime tale da compromettere la segretezza, sono **cause di esclusione** dalla gara.

Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l'irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni al plico già presentato. Non saranno ammesse né integrazioni al plico recapitato, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all'interno del plico medesimo, essendo possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione del plico già consegnato con altro plico.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione Europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione Europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Le dichiarazioni sull'assenza delle cause di esclusione ex art. 80, comma 1, 2 e 5, lett. l), D.Lgs. n. 50/2016 (Allegati A1 e A2); sui cessati dalla carica art. 80, comma 3, D. Lgs. 50/2016 (All. A3); sull'impegno a costituire R.T.I. (o A.T.I.) ex art. 48, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 (All. A5) potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione all'indirizzo internet <http://www.comune.re.it/gare>.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9, del Codice.

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino ad ulteriori 60 giorni e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda potranno essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83 co. 9 del Codice. In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi del Documento di Gara Unico Europeo di cui all'art. 85, con esclusione di quelle afferenti l'offerta economica e l'offerta tecnica, la Stazione Appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 10 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

L'irregolarità essenziale è sanabile, laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito, alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili, le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa, laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire, requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico, valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE (compilato in via elettronica) e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio, solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es., garanzia provvisoria e impegno del fidejussore o pagamento tasse di gara) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es.: mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es.: dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.

In caso di regolarizzazione, in base alle nuove disposizioni introdotte dal D. Lgs. n. 56/2017, non sarà dovuta alcuna sanzione.

Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la Stazione Appaltante ne richiederà comunque la regolarizzazione con la procedura di cui sopra.

Si ritiene opportuno avvertire che si adottano i criteri interpretativi di cui alla Determinazione ANAC n. 1 dell'8 Gennaio 2015.

Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte, non rileverà ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della

soglia di anomalia delle offerte (comma introdotto dall'art. 39, comma 1, del D.L. n. 90 del 2014).

14. CONTENUTO DELLA BUSTA “A” - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta “A” contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

14.1 Domanda di partecipazione.

La domanda di partecipazione è redatta, in bollo, preferibilmente secondo il modello di cui all'allegato “A1 - Istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva” e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c), del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:

- a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
- b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

- c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- b) copia conforme all'originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura;
- c) Documenti di Gara Unico Europeo (DGUE) di cui all'articolo 85 del Codice, consistente in una autodichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445, oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente attesta e conferma di soddisfare le seguenti condizioni: a) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all'articolo 80 del Codice; b) di soddisfare i criteri di selezione definiti a norma degli articoli 83 e 84 del Codice. Il DGUE fornisce, inoltre, le informazioni rilevanti richieste dalla stazione appaltante e le informazioni necessarie relative agli eventuali soggetti di cui l'operatore economico si avvale ai sensi dell'articolo 89, indica l'autorità pubblica o il terzo responsabile del rilascio dei documenti complementari e include una dichiarazione formale secondo cui l'operatore economico è in grado, su richiesta e senza indugio, di fornire tali documenti. Trovano applicazione gli articoli 85 e 86 del Codice.

14.2 Documento di gara unico europeo.

Il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) dovrà essere prodotto in formato elettronico, su supporto informatico (CD o chiavetta USB). Per ottenerlo, l'operatore economico dovrà collegarsi al sito messo a disposizione dalla Commissione Europea per la compilazione del DGUE elettronico all'indirizzo web: <https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=it>, caricare (importare) il DGUE in formato elettronico (file XML "espd-request") per ciò messo a disposizione dalla stazione appaltante sul proprio Profilo di committente (<http://www.comune.re.it/gare> nella pagina relativa alla procedura di affidamento specifica). Il documento DGUE che si genera on line dovrà essere compilato ed al termine scaricato sia in formato PDF che in formato XML. Il solo formato PDF dovrà essere firmato digitalmente. **Entrambi i files (PDF firmato digitalmente ed XML non firmato) dovranno essere caricati su supporto informatico (CD o chiavetta USB) e prodotti dall'operatore partecipante alla gara all'interno della documentazione amministrativa (Busta A).**

Importante: il DGUE generato in automatico dal portale della Commissione Europea con le modalità di cui sopra non risulta completo - per quanto riguarda talune dichiarazioni relative alle cause di esclusione ex art. 80 del Codice, nonché in materia di requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale alla disciplina nazionale italiana. Quindi, per tutto quanto non previsto da tale documento in formato digitale, si dovrà fare ricorso al contenuto degli allegati al presente bando-disciplinare di gara.

Il concorrente dovrà compilare il DGUE secondo quanto di seguito indicato:

Parte I - Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II - Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1, del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7, del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) originale o copia autentica del contratto di avalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1, del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 5) PASSOE dell'ausiliaria;
In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"
- 6) dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del D.L. n. 78/2010, conv. in L. n. 122/2010) **oppure** dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.M. 14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto nonché, ai sensi dell'art. 105, comma 6 parte prima del Codice (appalto di importo superiore alle soglie di cui all'art. 35 del Codice), la denominazione dei tre subappaltatori proposti.

Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega:

- 1) DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, sezioni A, B, C e D, e alla parte VI;
- 2) PASSOE del subappaltatore.

Parte III - Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal **paragrafo 6.** del

presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Parte IV - Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione, compilando le sezioni sui requisiti di partecipazione espressamente richiesti dal presente disciplinare.

Parte VI - Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete, da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

14.3 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo.

14.3.1 Dichiarazioni integrative.

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, con le quali:

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
3. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

- a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove dovrà essere svolto il servizio;
- b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, ivi compresi i prezzi di riferimento pubblicati dall'ANAC che possono avere influito o influire sia sulla prestazione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta;
4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara;
5. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento integrativo dei dipendenti del Comune di Reggio nell'Emilia adottato dalla stazione appaltante con deliberazione di Giunta comunale I.D. n. 19 del 05.02.2014, riconfermato con successive deliberazioni di G.C. I.D. n. 44 del 19.03.2015 e I.D. n. 18 del 29.01.2016, reperibile a <http://www.comune.re.it/retecivica/urp/pes.nsf/web/ttgnrl2?opendocument> e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
6. accetta, ai sensi dell'art. 100, comma 2, del Codice, i requisiti particolari per l'esecuzione del contratto nell'ipotesi in cui risulti aggiudicatario.

Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"

7. dichiara di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia conforme dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero;

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

8. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
9. indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA; indica l'indirizzo PEC **oppure**, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;
10. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla

gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;

11. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

12. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1. a 12., potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

14.3.2 Documentazione a corredo.

Il concorrente allega:

13. PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente (nel caso di R.T.I.: PASSOE relativo a tutti i soggetti partecipanti); in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avalimento ai sensi dell’art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all’ausiliaria; in caso di subappalto anche il PASSOE della terna delle imprese subappaltatrici;
14. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all’art. 93, comma 8, del Codice;

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell’art. 93, comma 7, del Codice:

15. copia conforme della certificazione di cui all’art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell’importo della cauzione;
16. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’ANAC.

14.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 14.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs.

n. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005;

- dichiarazione che indichi le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 14.3.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA “B” - OFFERTA TECNICA

La busta “B - Offerta tecnica” contiene, **a pena di esclusione**, i seguenti documenti:

- a) relazione tecnica del servizio offerto;

La relazione contiene una proposta tecnico-organizzativa che illustra, i criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo **punto 17.1** e secondo le specifiche e con gli effetti del progetto esecutivo - capitolato d’oneri che accede al presente bando-disciplinare.

L’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel progetto esecutivo-capitolato d’oneri, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all’art. 68 del Codice.

L’offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati, l’offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al **punto 14.1**.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA “C” - OFFERTA ECONOMICA

La busta “C - Offerta economica” contiene, **a pena di esclusione**, l’offerta economica predisposta preferibilmente secondo il modello Allegato C: Modulo di offerta economica (C1: A.T.I. - Modulo di offerta economica) allegati al presente disciplinare di gara e contenere i seguenti elementi:

- a) ribasso percentuale sul prezzo a base d’asta per singolo sinistro, al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge.

Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali;

L’offerta economica, **a pena di esclusione**, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al **paragrafo 14.1**.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta.

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del Codice, secondo le modalità espresse dagli artt. 94 e segg. del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. e secondo i criteri di valutazione e la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi, nonché secondo i sub - criteri e sub - pesi o sub - punteggi indicati, ai sensi dell’art. 95 comma 8 del citato D. Lgs., nel prosieguo del presente Disciplinare.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi.

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
TOTALE	100

17.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'Offerta Tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

N°.	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX assegnabili
1	Struttura organizzativa e staff dedicato all'espletamento del servizio	20
2	Metodologie seguite per lo svolgimento del servizio	20
3	Caratteristiche del Sw proposto	20
4	Servizi aggiuntivi migliorativi	10
5	Formazione del personale interno all'operatore e all'Ente	5
6	Tempistiche e gestione complessiva sinistri	5
	Totale	80

L'offerta dovrà essere redatta in un numero massimo di almeno 20 fasciate, ma con la possibilità di allegare documentazione illustrativa. Gli allegati dovranno essere ben organizzati e richiamati precisamente nella relazione tecnica, con un numero identificativo (numero dell'allegato e riferimento alla pagina), in modo che la Commissione Giudicatrice possa consultarli in modo agevole e comprensibile. Gli allegati, laddove inseriti, hanno la sola funzione di chiarire e specificare il contenuto dell'offerta tecnica.

La Commissione Giudicatrice applicherà i **seguenti indirizzi valutativi** in relazione ai criteri e sub -criteri di cui alla tabella sopra riportata.

Criterio 1 Struttura organizzativa e staff dedicato all'espletamento del servizio:

Dovranno essere esplicitate e descritte la composizione dello staff di professionisti dedicato al servizio, con elencazione qualifiche ed esperienze professionali nel settore specifico oggetto di gara.

Criterio 2 Metodologie seguite per lo svolgimento del servizio:

Dovranno essere illustrate le modalità con cui verrà svolto il servizio, dall'assistenza tecnica, al supporto al personale dell'Ente, dal metodo di analisi del sinistro, alla quantificazione del danno, nonché le azioni di contenimento della spesa e le modalità di tenuta dei rapporti nei confronti dei terzi danneggiati, tutte attività utili per la gestione dei sinistri in franchigia.

Criterio 3 Caratteristiche del SW proposto:

Sarà valutata l'efficienza, la funzionalità, la chiarezza e le potenzialità anche aggiuntive rispetto ai minimi requisiti richiesti, del programma informatico di supporto e gestione sinistri. La Commissione, a sua discrezione, valuterà in modo univoco per tutti i partecipanti, se richiedere una password di accesso per visionare il programma o una dimostrazione in loco presso l'Ente da parte di un tecnico delle ditte offerenti, singolarmente.

Criterio 4 Servizi aggiuntivi migliorativi:

Dovranno essere relazionate e dettagliate eventuali proposte migliorative gratuite aggiuntive, senza costi per l'Ente.

Criterio 5 Formazione del personale interno all'operatore e all'Ente :

Dovranno essere elencate le caratteristiche e modalità della formazione che si propone di attivare, suddivisa per formazione con e per l'Ente e formazione interna all'operatore stesso.

Criterio 6 Tempistiche e gestione complessiva sinistri:

Dettagliare in modo chiaro le tempistiche della gestione complessiva del sinistro, in particolare relativamente all'inoltro degli atti di quietanza e delle reiezioni.

17.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

Poichè l'art. 95, comma 8, del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. dispone che i criteri di valutazione e la ponderazione siano stabiliti dalla stazione appaltante nei documenti di gara, anche con riferimento alle Linee Guida ANAC n. 1, approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 973 del 14 Settembre 2016, nonché al Quaderno *"Il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa"* del Dicembre 2011, si dispongono **le modalità di seguito indicate per la valutazione degli elementi qualitativi.**

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella tabella sopra riportata, è attribuito un coefficiente sulla base del metodo.

Per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura qualitativa dell'offerta tecnica, essi sono quantizzati attraverso un metodo di determinazione dei coefficienti (individuato "V(a) i" nella formula del "metodo aggregativo compensatore" riportata al successivo punto 17.3), variabili tra zero ed uno, attribuibili discrezionalmente dai singoli commissari, sulla base dei seguenti criteri motivazionali:

Coefficiente Criterio motivazionale

0,0 Assente - completamente negativo

0,1 Quasi del tutto assente - quasi completamente negativo

0,2 Negativo

0,3 Gravemente insufficiente

0,4 Insufficiente

0,5 Appena insufficiente

0,6 Sufficiente

0,7 Discreto

0,8 Buono

0,9 Ottimo

1,0 Eccellente

Il risultato sarà arrotondato a 2 decimali.

17.3 CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA.

Ribasso percentuale offerto sul prezzo a base di gara.

L'attribuzione del punteggio sarà effettuata secondo la seguente modalità:

al ribasso percentuale massimo, verrà attribuito il punteggio di punti **20**, alle altre proposte verrà attribuito il punteggio in modo proporzionale secondo la seguente formula, specificando che il risultato sarà arrotondato a tre decimali:

$$Pa = (Ro/Rmax) \times Pmax$$

dove

Pa = Punteggio attribuito a ciascuna offerta

Pmax = Punteggio massimo

Ro = Ribasso offerto

Rmax = Ribasso massimo tra tutti i ribassi offerti

17.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGIO

La Commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo: "metodo aggregativo compensatore".

$$C(a) = \sum_n [Wi * V(a)_i]$$

dove:

C(a) = Indice di valutazione dell'offerta (a);

n = Numero totale degli elementi e sub - elementi di valutazione (i)

\sum_n = sommatoria

Wi = Peso o punteggio attribuito ai singoli elementi e sub - elementi di valutazione (i);

V(a) i = Coefficiente, variabile tra zero e uno, attribuito ai singoli elementi e sub - elementi di valutazione (i) dell'offerta (a).

Così come previsto dalla Determinazione Autorità Vigilanza sui Contratti pubblici n. 7 del 24 Novembre 2011 e dalle Linee Guida n. 2 approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC con Delibera n. 1005 del 21.09.2016, per quanto riguarda la valutazione degli elementi di natura qualitativa, si procederà alla c.d. "doppia riparametrazione" nel seguente modo: il punteggio assegnato ai vari sub - parametri, al totale di ciascun criterio qualitativo e al totale finale assegnabile alla parte qualitativa, verrà riparametrato al punteggio massimo di riferimento.

Inoltre, a miglior chiarimento di quanto sopra, si precisa quanto segue:

1) In caso di aggiudicazione, il concorrente è obbligato a rendere disponibili tutte le risorse (personale, mezzi, ecc.) dichiarate nella propria offerta, risorse che hanno carattere di vincolo contrattuale minimo, dovranno essere rese disponibili già al momento dell'avvio del servizio e mantenute per tutta la durata del contratto, pena la risoluzione del medesimo contratto e la segnalazione alle Autorità competenti. Si

precisa, inoltre, che le condizioni stabilite nel Capitolato Speciale d'Appalto costituiscono le condizioni minime che devono essere garantite dal concorrente.

2) Soglia di sbarramento. La stazione appaltante ritiene prioritario porre in essere le opportune azioni volte a far sì che i concorrenti selezionati offrano un elevato livello professionale e adeguata sensibilità nei confronti del progetto e delle sue caratteristiche. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 95 comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., per potere essere ammessi alla fase di valutazione dell'offerta dell'elemento quantitativo, gli operatori economici partecipanti dovranno ottenere nella valutazione degli elementi qualitativi un punteggio minimo complessivo pari ad almeno **40 (quaranta) punti, rispetto ai punteggi massimi assegnabili(max 80 punti).**

L'applicazione della soglia di sbarramento avverrà, tenendo conto dell'art. 10.2 della Determinazione ANAC n. 4/2012, solo dopo che sarà stata effettuata la riparametrazione finale al massimo punteggio disponibile per gli elementi qualitativi. Il concorrente che non raggiunga nella valutazione degli elementi qualitativi un punteggio pari o superiore a **40** punti, non sarà ammesso alla fase successiva riguardante la valutazione degli elementi quantitativi, pertanto, sarà **escluso** dal prosieguo della gara.

18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA "A" - VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 25/09/2018, alle ore 09:00 presso il Servizio Acquisti, Appalti e Semplificazione amministrativa - U.O.C. Acquisti, Appalti e Contratti, Via San Pietro Martire 3 - 42121 Reggio nell'Emilia (Palazzo Prini) e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito informatico e con PEC almeno 3 (tre) giorni prima della data fissata.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito informatico/PEC almeno 3 (tre) giorni prima della data fissata.

Il RUP procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente il RUP procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente bando-disciplinare;

- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente **paragrafo 13**;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

La stazione appaltante, al fine di tutelare il principio di segretezza delle offerte, adotta le seguenti modalità di conservazione dei plichi e di trasferimento degli stessi dal RUP alla commissione giudicatrice: i plichi, nel periodo fra il loro arrivo e la prima seduta pubblica di gara, sono conservati in armadio blindato presso l'Ufficio Appalti e contratti; successivamente le buste delle offerte economiche, previa verifica della loro integrità, sono inserite in altra busta della stazione appaltante, che viene sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura dal RUP per essere quindi custodita in apposito armadio blindato sino alla seduta pubblica conclusiva della gara presso l'Ufficio Appalti e contratti. Le buste con la documentazione amministrativa e tecnica sono conservate a cura del RUP.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo, del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12, del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte e successivamente alla conclusione della prima seduta di ammissione/esclusione dei concorrenti ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i *curricula* dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del Codice.

20. APERTURA DELLE BUSTE “B” E “C” - VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare. Provvederà, quindi, a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.

In una o più sedute riservate la commissione, all'uopo nominata, procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

La commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato in precedenza.

La commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento e li comunica al RUP che procederà ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b), del Codice. La commissione non procederà alla apertura dell'offerta economica dei predetti operatori.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al **paragrafo 17**.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9, del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sulla qualità (offerta tecnica).

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al **paragrafo 22**.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo **paragrafo 21**.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP - che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b), del Codice - i casi di **esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

L'effettivo ricorrere dei presupposti predetti verrà verificato, considerando i punteggi come risultanti dalla riparametrazione del punteggio complessivo finale assegnato agli elementi qualitativi.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 22.

22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione - o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale - formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

L'offerta economica indeterminata, plurima, incompleta, condizionata o parziale comporterà l'esclusione. L'offerta economica in aumento rispetto al prezzo a base d'asta comporterà l'esclusione.

La Stazione Appaltante si riserva il diritto di:

- a) procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
- b) sospendere, reindire o non aggiudicare la gara, motivatamente, per pubblico interesse;
- c) non stipulare motivatamente per pubblico interesse il contratto, anche qualora sia intervenuta in precedenza l'aggiudicazione;
- d) procedere ai sensi dell'art. 111 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., qualora ne ricorrano i presupposti;
- e) procedere a non aggiudicare, annullare l'aggiudicazione intervenuta, non sottoscrivere il contratto o risolvere il contratto - senza che i concorrenti e l'eventuale aggiudicatario abbiano diritto a risarcimenti di sorta - nel caso di sentenze o pronunce di Autorità Giudiziarie.

Le imprese concorrenti non potranno pretendere alcun compenso o indennizzo in relazione alla partecipazione alla gara.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5, del Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85, comma 5, del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d), del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1, del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9, del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3, D.Lgs. n. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9, del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1, del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11, del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari ad 3.000,00. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

N.B.: ogni modifica, proroga, rettifica e/o qualsiasi comunicazione relativa al presente bando di gara durante la sua pubblicazione, verrà portata a conoscenza degli interessati, in primis, attraverso la pubblicazione sul Profilo di committente: <http://www.comune.re.it/gare> e, ove previsto dalla normativa, con le restanti modalità di pubblicità legale.

23. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Reggio nell'Emilia, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

24. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 28 comma 3 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, il Comune di Reggio Emilia con sede in Piazza Prampolini 1, Telefono 0522/456111, Titolare del trattamento dei dati personali, con il presente contratto nomina l'Appaltatore quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all'espletamento dell'attività. L'Appaltatore si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell'espletamento delle attività connesse al presente contratto e per la durata prevista dal contratto stesso.

Il trattamento dei dati avviene per le finalità di affidamento di contratti pubblici di forniture, servizi, lavori e concessioni ai sensi del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. e per la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 co. 5 della Legge 136/2010 s.m.i.

L'Appaltatore dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla predetta legge in carico al Responsabile del trattamento, in modo particolare, quelli previsti dall'Articolo 28 (Responsabile del trattamento) e quelli previsti dall'Art. 30 comma 2 (Tenuta del

Registro delle attività di trattamento) e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull'operato delle persone autorizzate al trattamento dei dati garantendo il loro impegno alla riservatezza.

L'Appaltatore si impegna altresì ad adottare le misure di Sicurezza del trattamento previste dall'art. 32 del Regolamento UE 2016/679.

Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi e comunque in ottemperanza degli obblighi previsti dal Regolamento UE 2016/679.

Il Responsabile per la Protezione dei dati per il Comune di Reggio Emilia è Lepida S.p.A. - Via della Liberazione, 15 - Bologna - Tel. 051/6338800 - Email: dpo-team@lepida.it.

Invio pubblicazione in G.U.U.E. in data 07/08/2018.

Pubblicazione G.U.R.I. - 5^ Serie Speciale "Contratti Pubblici" n. 93 del 10/08/2018.

Reggio nell'Emilia, li 10/08/2018

Il Dirigente
del Servizio Appalti, Contratti e Semplificazione amministrativa
Dott. Roberto Montagnani
(Firmato digitalmente a norma di legge)